

DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012
101/2012/R/EEL

INDIVIDUAZIONE DI MECCANISMI DI GRADUALITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE EFFICIENZE CONSEGUITE DALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 09 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07) e il relativo Allegato A contenente il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia

elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07;

- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07), come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- le deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 90/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 90/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 – Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo integrato – Periodo di regolazione 2012-2015);
- il documento per la consultazione del 10 novembre 2011 DCO 41/11 (di seguito DCO 41/11), recante “Individuazione di meccanismi di gradualità per la valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese elettriche minori, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93”.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 93/11, che recepisce la direttiva 2009/72/CE, al comma 38.4, prevede che per le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 10/91 (di seguito: imprese elettriche minori), che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla deliberazione ARG/elt 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale, l'Autorità definisca meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 481/95 e dalla direttiva 2009/72/CE;
- il decreto legislativo 93/11 si inserisce in un percorso già avviato dall'Autorità con la deliberazione 254/05, finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica previsti per la generalità delle imprese;
- in questo contesto, con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità aveva stabilito, per le imprese elettriche minori, la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: perequazione specifica aziendale), finalizzato alla copertura dei costi di distribuzione derivanti da variabili esogene fuori dal controllo

dell'impresa, non coperti dalle tariffe e dai meccanismi di perequazione generale;

- con la medesima deliberazione, l'Autorità aveva altresì previsto, come termine per l'istanza di cui al precedente alinea, il 30 giugno 2011 e aveva demandato ad un eventuale successivo provvedimento l'aggiornamento e l'adattamento delle modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, con possibilità di prevedere criteri differenziati per tipologia d'impresa, fermi restando i criteri e i principi in essa definiti;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità aveva previsto, infine, che l'istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale comportasse contemporaneamente:
 - la rinuncia al diritto dell'integrazione tariffaria di cui alla legge 10/91;
 - l'accesso alla reintegrazione dei costi di generazione dell'energia elettrica destinata agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'Allegato A alla deliberazione 111/06 (di seguito: regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione);
 - la sospensione di eventuali restituzioni di eccedenze delle integrazioni tariffarie percepite, fino all'avvenuto completamento dell'istruttoria di perequazione specifica aziendale;
- con la deliberazione ARG/elt 90/11, l'Autorità ha disposto di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in attuazione delle disposizioni, di cui al comma 38.4, del decreto legislativo 93/11 e, nelle more della conclusione di detto procedimento, ha disposto di sospendere il termine per la presentazione delle istanze di accesso alla perequazione specifica aziendale previsto al punto 2. della citata deliberazione ARG/elt 72/10.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 96/04, l'Autorità ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale e, con la deliberazione 111/06, ha previsto specifiche disposizioni in materia di reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali di produzione elettrica;
- con la deliberazione 156/07, l'Autorità ha regolato i servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali per gli anni a partire dal 2007, disciplinando, altresì, i criteri di riconoscimento dei costi degli esercenti che svolgono il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela;
- la deliberazione 316/07 ha definito le modalità per l'aggiornamento della perequazione specifica aziendale, definita ai sensi delle deliberazioni 5/04 e 96/04, per gli anni 2005, 2006 e 2007; e che il Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 ha altresì stabilito i criteri per l'aggiornamento, per i medesimi anni, della perequazione specifica aziendale riconosciuta alle imprese ai sensi delle deliberazioni 5/04 e 96/04;
- dai meccanismi tariffari, di cui ai precedenti considerati, erano escluse le imprese elettriche minori in virtù del fatto che le integrazioni tariffarie, di cui alla legge 10/91 inglobano, nella sostanza, i meccanismi perequativi corrispondenti;

- il Testo integrato – Periodo di regolazione 2012-2015 – che ha regolato i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per gli anni dal 2012 al 2015, ha stabilito il superamento del regime di perequazione specifica aziendale, come regolato dalla deliberazione 5/04 e dalla deliberazione 348/07, tramite meccanismi che garantiscano il mantenimento degli effetti di riconoscimento specifico dei costi alle imprese ammesse al medesimo regime ai sensi della deliberazione 5/04.

CONSIDERATO CHE:

- nel novero delle imprese elettriche minori, risultano attualmente ricomprese dodici imprese che operano su isole non interconnesse, né direttamente né indirettamente, con la rete di trasmissione elettrica nazionale e due imprese, la ODOARDO ZECCA S.r.l. (di seguito: ZECCA) e la SNIE – Società Nolana per imprese elettriche S.p.A. (di seguito: SNIE), che operano sul territorio continentale, in aree elettricamente interconnesse con la rete di trasmissione elettrica nazionale;
- le imprese SNIE e ZECCA hanno cessato l’attività di produzione elettrica, la prima nel 2004, con dismissione dell’impianto di produzione avvenuta nel 2007, e la seconda nel 2009 ed hanno altresì presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, prima della sospensione operata dalla deliberazione ARG/elt 90/11, dichiarando contestualmente di voler rinunciare alle integrazioni tariffarie, rispettivamente, a partire dal 1 gennaio 2004 e dal 1 gennaio 2005; e che pertanto, le disposizioni del decreto legislativo 93/11 si applicano sin da subito alle due citate imprese;
- la previsione operata dal comma 38.4, del decreto legislativo 93/11, è finalizzata ad introdurre meccanismi di gradualità che consentano la valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese elettriche minori;
- la rinuncia al regime di integrazione tariffaria, di cui alla legge 10/91, da parte delle imprese elettriche minori, determina l’applicazione alle medesime imprese dei regimi tariffari vigenti comprensivi dei meccanismi perequativi;
- ai fini dell’applicazione del regime di perequazione specifica aziendale e al regime di riconoscimento dei costi per le unità essenziali, è necessario lo svolgimento di specifiche istruttorie basate, tra le altre cose, sulla disponibilità di adeguate informazioni economiche e patrimoniali separate per attività;
- per le imprese elettriche minori, ammesse al regime di perequazione specifica aziendale, ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, la conclusione delle istruttorie svolte da parte della Cassa ai fini del riconoscimento delle integrazioni tariffarie a titolo definitivo relative ad anni pregressi, potrebbe comportare l’insorgere di maggiori imposte sul reddito o a fini IRAP legate al riconoscimento delle suddette integrazioni.

CONSIDERATO CHE:

- con il DCO 41/11, l’Autorità ha illustrato i suoi orientamenti ai fini dell’individuazione di meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze

- conseguite dalle imprese elettriche minori ai sensi del comma 38.4 del decreto legislativo 93/11;
- in particolare il DCO 41/11, prevedeva che:
 - il meccanismo di gradualità venisse riconosciuto se l'impresa, contestualmente, aveva cessato l'attività di produzione e rinunciava alle integrazioni tariffarie ai sensi della legge 10/91;
 - ai fini del riconoscimento della gradualità, la rinuncia alle integrazioni tariffarie potesse essere anche anteriore alla cessazione dell'attività di produzione;
 - il meccanismo di gradualità fosse riconosciuto a partire dall'anno successivo a quello di cessazione della produzione;
 - la rinuncia alle integrazioni tariffarie e l'accesso alla perequazione specifica aziendale e ai meccanismi di gradualità non potessero decorrere da un anno antecedente il 2004 e, in ogni caso, non potessero riguardare anni per i quali fossero già state determinate le integrazioni tariffarie ai sensi della legge n. 10/91;
 - nelle osservazioni pervenute in risposta al DCO 41/11, gli operatori hanno, tra le altre cose, proposto che:
 - per le imprese che hanno già presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, sia automatica l'ammissione al riconoscimento dei meccanismi di gradualità senza necessità di presentazione di una specifica istanza;
 - che i meccanismi di gradualità tengano conto:
 - (i) dei recuperi di efficienza conseguiti dalle imprese in termini di riduzione delle perdite di rete;
 - (ii) dell'eventuale minusvalenza contabile conseguente alla dismissione anticipata dell'impianto di produzione elettrica;
 - (iii) delle maggiori imposte dovute in relazione agli importi di perequazione specifica aziendale eventualmente riconosciuti;
 - che i meccanismi di gradualità vengano determinati tramite confronto omogeneo tra costi e ricavi e che tengano conto quindi della variazione di perimetro legata all'eventuale acquisizione di rami di azienda da parte delle imprese;
 - che la durata di riconoscimento dei meccanismi di gradualità venga stabilita in maniera congrua rispetto al percorso di efficienza conseguito dalle imprese e che la gradualità venga stabilita non necessariamente in maniera lineare;
 - che venga previsto un meccanismo di erogazione di acconti bimestrali a partire dal 2012 a valere sugli importi di perequazione specifica aziendale, sino al compimento della relativa istruttoria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere, in attuazione delle disposizioni del comma 38.4 del decreto legislativo 93/11, un meccanismo di gradualità per la valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese elettriche minori che abbiano cessato l'attività di produzione e che abbiano presentato istanza per l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10;

- prevedere che il meccanismo di gradualità, di cui al precedente alinea, sia finalizzato a riassorbire nel tempo l'eventuale differenziale tra il costo riconosciuto per l'erogazione del servizio di distribuzione, inclusi i costi di commercializzazione e del servizio di misura, determinato applicando le tariffe stabilite dall'Autorità e i relativi meccanismi di perequazione, e il costo riconosciuto in presenza di un impianto di produzione attivo, al netto dei costi variabili di produzione diretti e indiretti e dei costi relativi all'ammortamento dell'impianto di produzione dismesso;
- prevedere, stante il dispositivo del comma 38.4, del decreto legislativo 93/11, che il meccanismo di gradualità si applichi a partire dal primo anno successivo a quello di cessazione dell'attività di produzione elettrica da parte delle imprese elettriche minori e sia calcolato con riferimento ai ricavi riconosciuti nel medesimo anno e ai costi sostenuti nell'ultimo anno di applicazione delle integrazioni tariffarie, entrambi quantificati a valori reali;
- prevedere che il meccanismo di gradualità, di cui ai precedenti ritenuti, sia subordinato alla procedura di riconoscimento del regime di perequazione specifica aziendale e che tale subordinazione, nei fatti, implichi o che l'impresa opera già in tale regime, o che è avviata una procedura per valutare l'ammissione a tale meccanismo a decorrere dall'anno di applicazione del meccanismo di gradualità, ovvero che l'istanza di perequazione specifica aziendale è già stata rigettata per insussistenza di uno scostamento da perequare;
- prevedere che, ove il regime di perequazione specifica aziendale riguardi anni in cui era attiva la produzione di energia elettrica, la valorizzazione dei ricavi spettanti all'impresa in tali anni per gli impianti di produzione avvenga conformemente alle modalità previste dal regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione;
- prevedere che tutti i nuovi meccanismi di riconoscimento dei costi non possano essere applicati retroattivamente ad anni per i quali è già stata determinata l'integrazione tariffaria ai sensi della legge 10/91, ovvero ad anni antecedenti l'anno 2004, anno di prima applicazione del meccanismo della perequazione specifica aziendale;
- prevedere che il meccanismo di gradualità non riguardi l'attività di vendita di energia elettrica, in quanto l'applicazione delle condizioni economiche di fornitura stabilite dall'Autorità e dei relativi meccanismi di perequazione, garantiscono adeguata copertura ai costi sostenuti dalle imprese per lo svolgimento di tale attività;
- prevedere che i nuovi meccanismi di valutazione dei ricavi riconosciuti alle imprese elettriche minori, ai sensi dei precedenti ritenuti, non comportino la revisione di eventuali importi già liquidati alle altre imprese di distribuzione elettrica interessate ai medesimi meccanismi di perequazione tariffaria;
- prevedere per le imprese elettriche minori ammesse al regime di perequazione specifica aziendale, ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, la copertura, da parte della Cassa, delle eventuali maggiori imposte sul reddito o a fini IRAP legate al riconoscimento a titolo definitivo delle integrazioni tariffarie.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che il meccanismo di gradualità consenta alle imprese elettriche minori di recuperare, in tempi congrui, i costi fissi legati alla cessazione dell'attività di produzione elettrica e, per tale motivo, dare seguito a quanto indicato al paragrafo 5.9 del DCO 41/11, in merito alla opportunità di includere nel meccanismo di gradualità, la copertura dell'eventuale minusvalenza contabile conseguente alla dismissione anticipata dell'impianto di produzione, in quanto tale costo è assimilabile, per sua natura, ai costi cessanti fissi di produzione cui il suddetto meccanismo intende dare copertura;
- prevedere che la copertura della minusvalenza di cui al precedente punto, sia comunque limitata al 50% del valore contabile, al fine di dare adeguati incentivi all'impresa a minimizzare il valore della minusvalenza stessa, ad esempio tramite la cessione delle apparecchiature dismesse;
- dare seguito all'osservazione, pervenuta in risposta al DCO 41/11, in merito alla necessità di mantenere in essere, a favore delle imprese elettriche minori che abbiano rinunciato alle integrazioni tariffarie, al fine di preservarne l'equilibrio finanziario, il versamento di acconti bimestrali da parte della Cassa, calcolati sulla base dell'ultimo importo di integrazione tariffaria riconosciuto dall'Autorità a titolo definitivo, fino al completamento delle istruttorie relative all'applicazione del nuovo regime di riconoscimento dei costi; e che eventuali conguagli, anche di partite pregresse, il cui recupero è stato sospeso ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, siano conteggiati in deduzione delle eventuali spettanze riconosciute con i nuovi meccanismi di copertura dei costi;
- dare seguito all'osservazione, pervenuta in risposta al DCO 41/11, in merito alla necessità di prevedere che il meccanismo di gradualità venga determinato tramite confronto omogeneo tra costi e ricavi, che tenga conto quindi della variazione di perimetro legata all'eventuale acquisizione di rami di azienda da parte delle imprese;
- non dare seguito all'osservazione, pervenuta in risposta al DCO 41/11, in merito alla necessità di includere nel meccanismo di gradualità la valorizzazione dei recuperi di efficienza conseguiti dalle imprese in termini di riduzione delle perdite di rete, in quanto il riconoscimento di tali inefficienze costituisce un aspetto indesiderato del meccanismo di integrazione tariffaria in vigore, che oggi si mira a superare con la nuova regolazione;
- non dare seguito all'osservazione, pervenuta in risposta al DCO 41/11, in merito alla necessità di includere nel meccanismo di gradualità, le maggiori imposte dovute in relazione agli importi di perequazione specifica aziendale eventualmente riconosciuti, in quanto le imposte sul reddito trovano già copertura nelle componenti tariffarie relative alla remunerazione del capitale investito nell'attività di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica; accogliere, invece, tale obiezione per quanto riguarda le maggiori imposte dovute su eventuali conguagli di integrazione tariffaria ai sensi della legge n. 10/91, che sarebbero comunque riconoscibili in base a tale regime;
- non dare seguito all'osservazione, pervenuta in risposta al DCO 41/11, in merito alla possibilità, per le imprese elettriche minori che hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, di ammissione automatica al nuovo regime senza necessità di presentazione di una nuova istanza, in quanto ai fini

dell'applicazione dei suddetti regimi, sono necessari dati e informazioni non già previsti dalla deliberazione ARG/elt 72/10;

- non dare seguito all'osservazione, pervenuta in risposta al DCO 41/11, che la durata di riconoscimento del meccanismo di gradualità venga stabilita per un periodo superiore a 6 (sei) anni e il relativo degrado possa essere non necessariamente lineare, in quanto dette proposte non risultano supportate da oggettive causalità e un periodo transitorio di 6 (sei) anni appare congruo per consentire un adattamento graduale delle imprese, in termini di equilibrio economico-finanziario, con il nuovo regime di riconoscimento dei costi;
- prevedere che, ai fini della perequazione specifica aziendale, in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 9, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 96/04, ove i dati risultino disponibili, il confronto tra costi e ricavi facciano riferimento al medesimo anno;
- prevedere che le informazioni di separazione contabile, necessarie all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale e al regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali nonché all'applicazione del meccanismo di gradualità per le imprese elettriche minori, possano, qualora necessario, essere riformulate e certificate a posteriori sulla base delle disposizioni della parte V, dell'Allegato A, alla deliberazione 11/07

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini delle disposizioni di cui ai successivi articoli valgono le seguenti definizioni:
- **Cessazione dell'attività di produzione**, è la cessata disponibilità dell'impianto di produzione cui corrisponde un'eventuale iscrizione a bilancio di corrispondenti plusvalenze o minusvalenze contabili;
 - **Imprese elettriche minori**, sono le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, 1643, ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7, della legge 10/91;
 - **Integrazioni tariffarie**, sono le integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 10/91;
 - **Produzione**, è l'attività di produzione di energia elettrica di cui al comma 4.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 11/07;
 - **Perequazione specifica aziendale**, è il regime di cui al comma 49.1 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2004-2007;
 - **Regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione**, è il regime di cui alla deliberazione 111/06.

Articolo 2

Oggetto del provvedimento e ambito di applicazione

- 2.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento danno attuazione al comma 38.4 del decreto legislativo 93/11.
- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono applicabili, nei termini precisati dai successivi articoli, alle imprese elettriche minori che si trovino nelle condizioni previste dal comma 38.4, del decreto legislativo 93/11.

Articolo 3

Meccanismo di gradualità

- 3.1 E' istituito il meccanismo di gradualità per la valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese elettriche minori che risultano prive dell'attività di produzione e che abbiano presentato istanza al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, nei termini di cui al successivo Articolo 4.
- 3.2 Il meccanismo di gradualità di cui al comma 3.1 prevede il riconoscimento, a partire dal primo anno successivo a quello di cessazione dell'attività di produzione, di una componente aggiuntiva di ricavo (*CAR*) pari a:

$$CAR_n = \left\{ \max \left[0; \left[\left[\left(Cric_r^{TOT} - Cric_r^{prodven} \right) * \prod_{i=r}^{t-1} (1 + rpi_i) - Ric_t^{tar} \right] * \Omega_n \right] \right] + msv \right\} * \prod_{i=n}^{n+5} (1 + rpi_i)$$

dove:

$Cric_r^{TOT}$ sono i costi complessivamente riconosciuti all'impresa elettrica minore per l'erogazione del servizio elettrico nell'anno r , ultimo anno di applicazione delle integrazioni tariffarie; tali costi escludono eventuali partite straordinarie ovvero di competenza di esercizi precedenti;

$Cric_r^{prodven}$ è la quota parte dei costi $Cric_r^{TOT}$ riconosciuti nel medesimo anno r , relativa a:

- a) costi variabili di produzione di energia elettrica, tra i quali i costi di acquisto del combustibile;
- b) costi del servizio di vendita dell'energia elettrica, tra i quali i costi di acquisto dell'energia elettrica;
- c) costi di ammortamento dell'impianto di produzione;
- d) quota dei costi indiretti attribuibile alla produzione e alla vendita.

rpi_i è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT, relativo all'anno i , determinato in coerenza con la metodologia adottata ai fini degli aggiornamenti tariffari del servizio di distribuzione elettrica;

| | |
|---------------|---|
| Ric_t^{tar} | è il ricavo ammesso dalle tariffe di distribuzione e misura, inclusi i meccanismi di perequazione generale e specifica aziendale, riferiti all'anno t , primo anno successivo a quello di cessazione dell'attività di produzione, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.6; |
| Ω_n | è il coefficiente di riduzione della componente aggiuntiva di ricavo, per ciascun anno n , con n che va da t a $t+5$, definito ai sensi del successivo comma 3.3; |
| msv | è la componente di ricavo riconosciuta a compensazione delle minusvalenze contabili conseguenti alla dismissione anticipata dell'impianto di produzione, determinata ai sensi del successivo comma 3.4. |

3.3 Il coefficiente di riduzione Ω_n di cui al comma 3.2, in ciascun anno n , è pari a :

$$\Omega_n = 1 - \left[(k-1) * \frac{1}{g} \right]$$

dove:

| | |
|-----|---|
| g | rappresenta la durata del periodo di vigenza del meccanismo di gradualità, stabilito in 6 (sei) anni; |
| k | è un indice annuale crescente che, al variare di n , assume valori da 1 a g . |

3.4 La componente di ricavo a compensazione delle minusvalenze di cui al comma 3.2 è pari a:

$$msv = 0,5 * MSV / g$$

dove:

| | |
|-------|--|
| MSV | è la minusvalenza contabile, registrata nell'anno di cessazione dell'attività di produzione, conseguente alla completa dismissione dell'impianto o degli impianti di produzione. |
|-------|--|

3.5 Le componenti di ricavo di cui al comma 3.2 sono determinate tenendo conto dei dati desumibili dai conti annuali separati e in coerenza con i criteri di attribuzione dei costi disciplinati dalla deliberazione n. 11/07.

3.6 Ai fini della valorizzazione del termine Ric_t^{tar} di cui al comma 3.2, qualora tra l'anno r e l'anno t si sia realizzata una modifica del perimetro dell'attività di distribuzione, il ricavo ammesso è rettificato pro-forma per renderlo coerente con il perimetro originario cui si riferisce il termine $Cric_r^{TOT}$ di cui al medesimo comma 3.2.

Articolo 4

Condizioni di attivazione del meccanismo di gradualità

4.1 Il meccanismo di gradualità di cui all'articolo Articolo 3 è riconoscibile a condizione che l'impresa elettrica minore abbia precedentemente o congiuntamente presentato un'istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale, ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10.

- 4.2 L'applicazione del meccanismo di gradualità di cui al precedente Articolo 3 decorre dal primo anno successivo alla cessazione delle attività di produzione.
- 4.3 Il meccanismo di gradualità di cui all'Articolo 3 non può essere applicato per anni antecedenti l'anno di prima applicazione del regime di perequazione specifica aziendale e, in ogni caso, non può trovare applicazione prima dell'anno 2004, anno di prima applicabilità del suddetto regime.
- 4.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 4.3, nel caso in cui l'istruttoria di ammissione alla perequazione specifica aziendale evidenzi l'assenza di scostamenti da perequare con conseguente respingimento dell'istanza, per anno di prima applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, si deve intendere il primo anno in cui, se ammissibile, la medesima istanza avrebbe comportato il riconoscimento della citata perequazione.
- 4.5 Il riconoscimento del meccanismo di gradualità è, in ogni caso, incompatibile con il riconoscimento di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7, della legge n. 10/91 e, pertanto, non può trovare applicazione con riferimento agli anni per i quali siano già state determinate, a titolo definitivo, le suddette integrazioni.

Articolo 5

Disposizioni in materia tariffaria

- 5.1 Ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, l'istanza al regime di perequazione specifica aziendale da parte delle imprese elettriche minori comporta la rinuncia alle integrazioni tariffarie e l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale e dei successivi aggiornamenti, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione 316/07 e del Testo integrato – Periodo di regolazione 2008-2011, a partire dal primo anno di rinuncia alle suddette integrazioni.
- 5.2 La copertura dei costi relativi all'attività di produzione elettrica secondo le modalità previste dal regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione, decorre dall'anno di rinuncia alle integrazioni tariffarie e si applica a tutti gli anni di svolgimento della medesima attività.
- 5.3 Alle imprese elettriche minori, che hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, si applicano i regimi tariffari vigenti per la generalità delle imprese di distribuzione di energia elettrica e per gli esercenti la maggior tutela, inclusi i relativi meccanismi di perequazione generale.
- 5.4 I meccanismi di perequazione generale sono calcolati dall'Autorità e dalla Cassa previa raccolta delle informazioni necessarie e senza necessità di rideterminazione degli importi già eventualmente liquidati a titolo definitivo alle altre imprese interessate ai medesimi meccanismi.
- 5.5 Le informazioni di separazione contabile necessarie all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale e al regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione possono, qualora necessario, essere riformulate e certificate a posteriori sulla base delle disposizioni della parte V dell'Allegato A alla deliberazione 11/07.
- 5.6 Il termine entro il quale le imprese elettriche minori, che hanno già presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, sono tenute all'invio dei dati necessari allo svolgimento delle istruttorie di cui alla presente deliberazione, secondo le modalità stabilite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, è fissato al 30 giugno 2012.

Articolo 6 *Disposizioni per la Cassa*

- 6.1 La Cassa svolge un'istruttoria unica, congiunta, per singola impresa rientrante nelle previsioni di cui al comma 38.4 del decreto legislativo n. 93/11, finalizzata:
- all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale secondo le modalità di cui alla deliberazione 96/04 come integrata dal presente provvedimento;
 - all'eventuale determinazione dell'importo a copertura dei costi di produzione secondo le modalità previste dal regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione secondo le modalità di cui alla deliberazione 111/06;
 - alla quantificazione degli importi derivanti dal meccanismo di gradualità di cui all'Articolo 3.
- 6.2 Fino alla conclusione delle istruttorie di cui al precedente comma 6.1, la Cassa continua l'erogazione, su base bimestrale, di acconti determinati sulla base dell'ultima aliquota di integrazione tariffaria riconosciuta a titolo definitivo.
- 6.3 L'erogazione di cui al comma precedente è sospesa ove l'impresa non rispetti i termini di cui al precedente comma 5.6, fino al perfezionamento dell'invio dei dati ivi previsti.
- 6.4 La Cassa, a valle della conclusione delle istruttorie di cui al comma 6.1, eroga gli importi spettanti alle imprese sulla base delle suddette istruttorie compensando tali importi con le erogazioni di cui al comma 6.2, effettuate a titolo di acconto, e con le eventuali partite il cui recupero è sospeso ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10.
- 6.5 Le imprese elettriche minori, ammesse al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, possono richiedere alla Cassa la copertura delle eventuali maggiori imposte dovute in relazione agli importi di integrazione tariffaria riconosciuti a titolo definitivo in anni successivi a quelli di rinuncia alle integrazioni tariffarie.

Articolo 7 *Disposizioni finali*

- 7.1 Gli oneri derivanti dall'applicazione del meccanismo di gradualità di cui all'Articolo 3 e gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.5 trovano copertura nel Conto per le integrazioni tariffarie di cui all'articolo 55 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2012-2015. Gli altri oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento trovano copertura nel Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 54 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2012-2015.
- 7.2 Per le imprese elettriche minori che presentano istanza al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, con rinuncia alle integrazioni tariffarie per l'anno 2012 o successivo, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui al Testo integrato

- Periodo di regolazione 2012-2015, la perequazione specifica aziendale è calcolata, pro-forma, in relazione al medesimo anno di rinuncia alle integrazioni.
- 7.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni